

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA MONRIF S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI MONTI RIFFESER S.R.L.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'OBBLIGO DI ACQUISTO, DA PARTE DI MONTI RIFFESER S.R.L., DELLE AZIONI ORDINARIE DI MONRIF S.P.A. NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL D. LGS. 58/1998 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DA PARTE DI CONSOB

Bologna, 1 aprile 2025 – Con riferimento alla procedura (la “**Procedura**”) per l’assolvimento dell’obbligo di acquisto (l’“**Obbligo di Acquisto**”) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), da parte di Monti Riffeser S.r.l. (“**Monti Riffeser**”) su azioni ordinarie di Monrif S.p.A. (“**Monrif**”) conseguente al superamento da parte di Monti Riffeser (unitamente alle persone che agiscono di concerto con il medesimo ai sensi della normativa applicabile e tenuto conto delle azioni proprie detenute da Monrif) della soglia del 90% del capitale sociale di Monrif di cui all’art. 108, comma 2, del TUF, si rende noto quanto segue.

Con delibera n. 23494 del 1 aprile 2025, CONSOB, conformemente a quanto disposto dall’art. 108, comma 4, del TUF e dall’art. 50, commi 7 e 11, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), ha determinato il corrispettivo per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto in Euro 0,0540 per ciascuna azione Monrif portata in adesione alla Procedura (il “**Corrispettivo**”).

Con delibera n. 23495 del 1 aprile 2025, CONSOB ha altresì approvato il documento informativo predisposto da Monti Riffeser ai sensi dell’art. 50-*quinquies*, comma 4, del Regolamento Emittenti (il “**Documento Informativo**”), che sarà pubblicato prima dell’avvio del periodo per la presentazione delle richieste di vendita nell’ambito della Procedura.

Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento Informativo verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato stampa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 50-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, il periodo di presentazione delle richieste di vendita nell’ambito della Procedura, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del giorno 7 aprile 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del giorno 29 aprile 2025, estremi inclusi, salvo proroghe (il “**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**”). Il giorno 29 aprile 2025 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe, la data di chiusura della Procedura.

Il Corrispettivo sarà pagato il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ossia il giorno 7 maggio 2025 salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, a fronte del contestuale trasferimento, a favore di Monti

Riffeser, della proprietà delle azioni portate in adesione alla Procedura.

*** * ***

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Monrif S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura sarà promossa a mezzo della pubblicazione di un documento informativo, sottoposto alla previa approvazione da parte di CONSOB. Il predetto documento informativo conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Monrif S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tali Paesi.